

# **REGOLAMENTO**

**ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142**

La Cooperativa Sociale Il Cerchio ha fatto del rispetto assoluto ed incondizionato degli Utenti, la prerogativa che giustifica la sua stessa esistenza come Cooperativa di Servizi Sociali ed ha da sempre ritenuto di prioritaria importanza il raggiungimento di alti parametri di qualità nel lavoro svolto da tutti i suoi Soci, in tutti i suoi Settori e Servizi.

Il compito di ogni Socio della Cooperativa Sociale Il Cerchio consiste nella "presa in carico" dell'Utente affidato ovvero:

- affiancarlo nel suo percorso di vita sia di lavoro che di svago
- creare con esso una relazione significativa e supportarlo nelle sue relazioni sociali, nella cura di se, nel mantenimento - o conquista - delle autonomie

quindi, in sintesi, è da considerarsi compito di ogni Socio della Cooperativa Sociale Il Cerchio tutto ciò che viene percepito come necessario dal nostro essere "umani" e, professionalmente, tutto ciò che viene indicato per ogni singolo Utente - o gruppo di Utenti - dai Tecnici interni e da quelli degli Enti in convenzione.

E' fatto obbligo ad ogni Socio di seguire e rispettare, come elemento essenziale ed inscindibile del proprio lavoro, anche i processi e le procedure sanciti all'interno delle norme sulla Qualità; a tal fine la Cooperativa Sociale Il Cerchio pone in essere ed utilizza appositi manuali, procedure ed istruzioni che devono intendersi quali ineludibili strumenti di lavoro di ogni Socio.

## **ARTICOLO 1 – Premesse**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 2 – Scopo ed oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento ha lo scopo - ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142 - di disciplinare l'organizzazione del lavoro dei Soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa Sociale Il Cerchio.

In particolare, il Regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla Cooperativa Sociale Il Cerchio e dai Soci lavoratori, quali ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo, oltre a fornire norme integrative e di supporto ulteriori rispetto a quelle contenute nel C.C.N.L. di categoria, nello Statuto ed alle altre norme di legge vigenti.

## **ARTICOLO 3 – Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 142/01, ogni Socio lavoratore instaura con la Cooperativa Sociale Il Cerchio uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

- a. Subordinato
- b. Autonomo
- c. Contratto a progetto
- d. Professionale

e qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro previsto dalla legge purché compatibile con la posizione di Socio.

La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del Socio e della Cooperativa Sociale Il Cerchio secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro - in particolare in relazione all'assoggettamento al vincolo di subordinazione - e tenuto conto dell'organizzazione aziendale e produttiva.

La Cooperativa Sociale Il Cerchio e il Socio lavoratore possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti e in conseguenza della modificazione degli elementi di cui al precedente comma.

Per i Soci lavoratori, la cui ammissione nella Cooperativa Sociale Il Cerchio sia stata deliberata prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, la scelta del tipo di rapporto di lavoro da instaurare dipende dagli elementi di cui al precedente comma, tenendo altresì conto delle caratteristiche delle prestazioni lavorative in essere alla data citata.

Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato in forma scritta e si precisa inoltre che:

- a. per i Soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato si richiama il C.C.N.L. di categoria applicabile
- b. per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato si richiamano espressamente le norme di legge in materia vigenti.

#### **ARTICOLO 4 – Rapporto ulteriore di lavoro subordinato**

Qualora lo svolgimento dell'attività della Cooperativa Sociale Il Cerchio richieda prestazioni d'opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il Socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente Regolamento.

Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato

- a. a tempo pieno
- b. a tempo parziale
- c. a tempo determinato
- d. di apprendistato

nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge ed in ogni altra forma consentita dalla normativa vigente in materia.

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al Socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione.

In presenza di più Soci nelle condizioni di cui al precedente comma, la Cooperativa Sociale Il Cerchio stipula il rapporto ulteriore con coloro che siano in possesso della qualifica professionale, delle competenze allo svolgimento dell'incarico, dell'idoneità psico-fisica, così come richiesto dalle esigenze tecnico organizzative e produttive contingenti.

A parità di condizioni verrà adottato il criterio della maggiore anzianità di iscrizione nel libro Soci.

##### A - Ammissione in servizio del Socio lavoratore

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale Il Cerchio, valutati i requisiti e le competenze dei candidati, procede alle ammissioni in servizio in conformità alle disposizioni di Legge che regolano la materia.

All'atto dell'ammissione in servizio la Cooperativa Sociale Il Cerchio comunicherà quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria vigente.

##### B – C.C.N.L. di categoria applicabile e trattamento economico

Il trattamento economico complessivo dei Soci lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e secondo quanto previsto dal C.C.N.L. Cooperative Sociali vigente.

L'Assemblea dei Soci potrà definire, con apposita delibera, un trattamento economico ulteriore, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati dalle Centrali Cooperative, il tutto ai sensi dell'art. 2 e 3 della legge n. 142/2001.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'Assemblea dei Soci potrà deliberare, su

proposta del Consiglio di Amministrazione, erogazioni a titolo di ristoro nella misura e con le modalità indicate dall'apposito Regolamento approvato dalla Cooperativa Sociale Il Cerchio.

## **ARTICOLO 5 - Rapporto ulteriore di lavoro autonomo, di contratto a progetto, di contratto professionale e per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato**

Ai sensi dell'articolo 6, lettera c, della legge 142/01, la Cooperativa Sociale Il Cerchio applica nei confronti dei Soci lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, le relative disposizioni di legge.

Per i Soci di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 2222 e ss. del Codice civile e nell'articolo 409, n. 4, del codice di procedura civile, con i relativi effetti fiscali e previdenziali, nonché gli effetti previsti da leggi o da altre fonti in materia di lavoro autonomo, di collaborazione, di contratto a progetto e di contratto professionale - in quanto compatibili con la figura del Socio lavoratore - e ogni altra norma in materia vigente

### A - Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro non subordinato

Qualora lo svolgimento dell'attività della Cooperativa Sociale Il Cerchio richieda prestazioni d'opera non caratterizzate da subordinazione del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il Socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta anche nel presente Regolamento.

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al Socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive ed organizzative, oltre che delle capacità professionali/competenze/idoneità psico-fisica che ne consentano la concreta adibizione al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione.

### B - Trattamento economico

Il trattamento economico dei Soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito dalla Cooperativa Sociale Il Cerchio e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il Socio stesso.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'Assemblea dei Soci potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione erogazioni a titolo di ristoro nella misura e con le modalità indicate dall'apposito Regolamento approvato dalla Cooperativa Sociale Il Cerchio.

### C - Modalità di svolgimento dell'incarico.

Nello svolgimento dell'incarico il Socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l'adeguato standard qualitativo - anche secondo le linee guida della Qualità vigenti nella Cooperativa Sociale Il Cerchio - della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell'apposito contratto stipulato tra le parti.

In corso di svolgimento dell'incarico il Socio e la Cooperativa Sociale Il Cerchio possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico-organizzative della Cooperativa Sociale Il Cerchio e/o agli interessi personali del Socio, anche con assegnazione totale o parziale dell'incarico a terzi.

### D - Distribuzione delle occasioni di lavoro

La distribuzione dei lavori è determinata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione quali criteri obiettivi, competenze specifiche oltre che delle capacità professionali/competenze/idoneità psico-fisica, vicinanza geografica alla sede di lavoro, interesse e disponibilità dei singoli Soci.

### E - Obblighi del Socio

Prima dell'accettazione in proprio di commesse di lavoro da parte di terzi nell'ambito di attività della Cooperativa Sociale Il Cerchio, il Socio è obbligato a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Qualora il Socio per gravi motivi, sia costretto ad interrompere un lavoro intrapreso, sarà cura del Consiglio di Amministrazione garantire il pieno perseguimento degli obiettivi mediante ricorso ad altro Socio.

In tal caso, il Socio che si ritira è tenuto a dare al Socio subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento del lavoro.

Le norme in materia di configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti si applicano anche al rapporto ulteriore di lavoro autonomo, di contratto a progetto e di contratto professionale e ad ogni altro tipo di rapporto di lavoro instaurato nel rispetto della vigente disciplina.

#### G - Revoca e scioglimento del rapporto.

Oltre ai motivi di scioglimento e revoca del rapporto in base a quanto stabilito in sede di contratto individuale stipulato con il singolo Socio, l'accertata oggettiva o soggettiva inidoneità del Socio allo svolgimento dell'incarico assegnatogli, così come pure l'inadempimento degli obblighi imposti dal contratto, che abbia o meno costituito oggetto di contestazioni, può costituire motivo di revoca dell'incarico stesso.

### **ARTICOLO 6 – Organizzazione aziendale**

La Cooperativa Sociale Il Cerchio opera nel seguente campo di applicazione: "Progettazione, gestione ed erogazione di servizi sociali, socio-sanitari, assistenziali ed educativi rivolti alla persona."

La determinazione della struttura organizzativa della Cooperativa Sociale Il Cerchio è di competenza e responsabilità del Consiglio di Amministrazione ed è, comunque, finalizzata al perseguimento della missione aziendale.

Sinteticamente la Cooperativa Sociale Il Cerchio è strutturata in due macro-aree, l'Area Amministrativa e l'Area Operativa.

All'Area Amministrativa competono tutte le funzioni classiche dell'amministrazione di una società cooperativa ed è di responsabilità del Direttore Amministrativo.

All'Area Operativa corrispondono tutte le funzioni legate ai Settori tipici di intervento dell'erogazione di servizi sociali, socio-sanitari, assistenziali ed educativi rivolti alla persona e tutte le attività proprie della Cooperativa Sociale Il Cerchio, così come descritto nello Statuto all'articolo "Oggetto Sociale".

L'Area Operativa è di responsabilità del Direttore Tecnico; la gestione dei servizi afferenti ai Settori di intervento è affidata ai Coordinatori di Servizio.

Trasversalmente alle due macro-aree insiste il Laboratorio Qualità che attualmente comprende le seguenti funzioni:

- Responsabile Innovazione, Progettazione, Sviluppo e Marketing
- Responsabile Formazione e Documentazione
- Responsabile Ufficio Qualità

Esistono inoltre ulteriori livelli di responsabilità, per quanto concerne l'applicazione di leggi cogenti, così suddivisi:

- Dirigente Tecnico D.lg. 626/94
- Responsabile Sistema HACCP
- Responsabile Trattamento Dati Personali

Il Direttore Tecnico svolge anche funzioni di Direttore Generale, presiedendo quindi a tutte le funzioni direttive e di responsabilità della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di integrare e modificare la presente struttura organizzativa/organigramma anche mediante apposite proprie deliberazioni.

#### **ARTICOLO 7 – Distribuzione ed organizzazione del lavoro**

La Cooperativa Sociale Il Cerchio provvede, tramite la propria organizzazione, all'acquisizione del lavoro ed alla relativa redistribuzione ad ogni Socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita, alle competenze personali, all'idoneità psico-fisica e al tipo di contratto in essere.

La Cooperativa Sociale Il Cerchio si adopererà per favorire - compatibilmente con le esigenze di servizio - il massimo di lavoro possibile per i Soci, privilegiando l'occupazione di quelli le cui capacità professionali/competenze/idoneità psico-fisica, siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza, del lavoro e dei servizi.

Tale ripartizione dovrà essere effettuata in base ai criteri di cui al presente articolo, con la massima equità.

A parità di condizioni verrà adottato il criterio della maggiore anzianità di iscrizione nel Libro Soci.

Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell'ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei Soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili.

Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i Soci indipendentemente dal tipo di contratto in essere.

Per l'organizzazione del lavoro ogni Socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato.

Il lavoro dei Soci con contratto di lavoro subordinato viene organizzato e diretto dal Direttore Tecnico e dai Coordinatori dei Servizi, fatte salve le modifiche e integrazioni all'organigramma apportate dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 8 – Risoluzione in caso di esclusione, recesso o decadenza**

I contratti di lavoro si risolvono automaticamente, in aggiunta a quanto eventualmente previsto dal C.C.N.L. di categoria per i Soci con contratto di lavoro subordinato, in caso di esclusione, recesso o decadenza per qualsiasi ragione o causa.

#### **ARTICOLO 9 – Partecipazione**

- a. Tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro istaurato.
- b. Ogni Socio deve attenersi alle delibere degli Organi Sociali della Cooperativa Sociale Il Cerchio.
- c. Nella Cooperativa Sociale Il Cerchio sono vietate discriminazioni fra i Soci.
- d. Ogni Socio ha diritto di criticare l'opera della Cooperativa Sociale Il Cerchio motivando la critica in forma scritta, in modo costruttivo.
- e. E' fatto divieto ai Soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali.
- f. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al Consiglio di Amministrazione.
- g. Tutti i Soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio di Amministrazione.
- h. Sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della Cooperativa Sociale Il Cerchio non devono essere comunicati all'esterno ed a terzi.
- i. Chiunque opera all'interno della Cooperativa Sociale Il Cerchio è tenuto ad informare il Consiglio di Amministrazione di ogni atto o fatto contrario agli interessi della

Cooperativa di cui sia venuto a conoscenza.

#### **ARTICOLO 10 – Obblighi particolari del socio**

La prestazione lavorativa da parte del Socio è subordinata al rispetto dei seguenti obblighi ed idoneità, ove non specificamente derogato in sede di singolo contratto stipulato tra il Socio e la Cooperativa Sociale Il Cerchio:

- a. idoneità e disponibilità a prestare l'opera in tutti i Settori e Servizi, senza preclusione alcuna, tutte le volte che sarà richiesto
- b. idoneità e disponibilità a prestare l'opera anche in orari notturni, domenicali, festivi tutte le volte che sarà richiesto
- c. idoneità e disponibilità a prestare l'opera anche al di fuori del territorio del Comune di Spoleto tutte le volte che sarà richiesto
- d. idoneità e disponibilità alla guida di autoveicoli ed allo svolgimento di funzioni di conducente di autoveicolo proprio e/o della Cooperativa Sociale Il Cerchio tutte le volte che sarà richiesto
- e. idoneità e disponibilità per l'accompagnamento degli Utenti ovunque si svolgano attività di terapia, riabilitative e di svago tutte le volte che sarà richiesto

Inoltre ogni socio è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di malattia, ivi comprese quelle dettate in materia di visite di controllo da parte degli Enti competenti; la violazione di tale ultimo obbligo potrà costituire motivo di licenziamento disciplinare anche ai sensi dell'art. 42 lettera e) del C.C.N.L. di categoria vigente.

#### **ARTICOLO 11 – Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti**

Ai sensi dell'art. 6, lett. D ed E della legge n. 142 del 2001, l'Assemblea dei Soci, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa, fatturato, risultato operativo, indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività dell'azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:

- a. contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla Cooperativa Sociale Il Cerchio
- b. situazioni temporanee di mercato
- c. crisi economiche settoriali e locali
- d. una carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati

in tal caso troveranno applicazione le norme e le procedure del citato art. 6 lett. D ed E.

Nei casi di cui al presente articolo l'Assemblea dei Soci potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.

Con riferimento a tutti i settori di attività della Cooperativa Sociale Il Cerchio e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei Soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici - con priorità per quelli individuali - e quelli definiti a livello aziendale o territoriale.

Nell'applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione potrà tener conto delle situazioni di particolare difficoltà in cui versino i Soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati.

In funzione del superamento dello stato di crisi l'Assemblea dei Soci potrà infine deliberare apporti temporanei da parte dei Soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative.

Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell'occupazione alle quali la Cooperativa Sociale Il Cerchio abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai Soci apporti sostanzialmente equilibrati.

L'Assemblea dei Soci potrà differenziare l'applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti.

#### **ARTICOLO 12 - Cessione volontaria dello stipendio**

E' vietata ai Soci la cessione volontaria dello stipendio, del salario e degli altri emolumenti/indennità derivanti dal rapporto di lavoro, anche di parte di essi ed anche in garanzia.

La violazione del suddetto divieto di cessione di cui al comma 1 costituisce grave inadempimento degli obblighi posti a carico del Socio.

In deroga a tale divieto potrà essere concessa, in casi eccezionali, apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione al quale il Socio dovrà presentare motivata istanza; la decisione sopra tale istanza è discrezionale ed insindacabile.

In ogni caso di autorizzata cessione di parte della retribuzione, il Socio sarà obbligato a tenere indenne la Cooperativa Sociale Il Cerchio da qualsiasi onere, costo ed aggravio gestionale/burocratico, essendo all'uopo tenuto al versamento in favore della Cooperativa della somma forfetaria di € 75,00 - per ogni autorizzata cessione - somma rivalutabile di anno in anno secondo il 100% delle variazioni ISTAT relative all'anno precedente.

In ogni caso di autorizzata cessione di cui al comma 1, la Cooperativa Sociale Il Cerchio sarà tenuta - esclusivamente nei confronti del socio e previa richiesta scritta da parte di questi - al rilascio di copia dell'ultima busta paga e del certificato CUD, con esclusione di ogni altra dichiarazione/comunicazione/invio di documenti in favore di cessionari Istituti Bancari, Finanziarie e quant'altri.

#### **ARTICOLO 13 - Pignoramento presso terzi**

In caso di pignoramento, da chiunque promosso, dei crediti vantati a qualsiasi titolo dal Socio nei confronti della Cooperativa Sociale Il Cerchio, lo stesso sarà tenuto a indennizzare la Cooperativa Sociale Il Cerchio di ogni costo, per spese od aggravio gestionale/burocratico ivi comprese le spese legali, che la Cooperativa dovesse trovarsi a sostenere in ragione della citata procedura.

La non corresponsione del suddetto indennizzo costituisce grave inadempimento degli obblighi posti a carico del Socio.

#### **ARTICOLO 14 - Divieto di accettazione di donazioni e lasciti**

Non sono ammesse, pena l'esclusione/licenziamento, l'accettazione di donazioni di qualsiasi tipo ed ogni altra forma di liberalità (regali, mance, etc.), anche indiretta, in favore dei singoli Soci da parte degli assistiti/utenti dei servizi forniti dalla Cooperativa Sociale Il Cerchio o di loro congiunti.

Non sono ammessi, pena l'esclusione/licenziamento, l'accettazione di lasciti testamentari, sotto qualsiasi forma e di qualsiasi entità, in favore dei singoli Soci da parte degli assistiti/utenti dei servizi forniti dalla Cooperativa Sociale Il Cerchio o di loro congiunti.

#### **ARTICOLO 15 - Infrazioni e sanzioni disciplinari**

Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse,

sono regolate dalla legge, dal C.C.N.L. di categoria vigente, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento proporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal comma precedente.

Nei casi di comportamenti di particolare gravità, che possano mettere a rischio l'incolumità delle persone, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del Socio per tutta la durata del procedimento disciplinare.

#### **ARTICOLO 16 – Soci volontari**

Al presente Regolamento sono soggetti anche i Soci volontari ma solo nella misura in cui lo stesso sia compatibile con il loro *status* di "volontario", tenendo conto che per gli stessi non è prevista nessuna retribuzione ma soltanto l'assicurazione INAIL ed eventuale rimborso spese.

#### **ARTICOLO 17 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento allo Statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

#### **ARTICOLO 18 – Modificazioni del Regolamento**

Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

#### **ARTICOLO 19 – Decorrenza degli effetti del Regolamento**

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci in data 20/03/2008, entrerà in vigore dalla data di approvazione medesima.